

COSTONE FRANCO
PISCOTTO E MARIANELLO



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LICATA**

ORDINANZA N. 11/97

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Licata:

- **VISTE** : le proprie ordinanze nn. 08/79, 10/85, 24/86 e 08/93 emanate rispettivamente in data 05.04.1979, 01.04.1985, 27.10.1986 e 26.05.1993 per garantire la pubblica incolumità da possibili pericoli di frane e smottamenti in alcuni tratti di spiaggia delle località "Marianello" e "Pisciotto" del Comune di Licata;
- **VISTA** : la nota nr. 3063 del 09.05.1996 del Corpo Regionale delle Miniere - Servizio Geologico e Geofisico di Palermo - ed il rapporto sulle condizioni di stabilità dei tratti di costa interessati, con il quale si individuano i tratti di spiaggia da interdire e quelli restituibili alla pubblica utilizzazione, previa esecuzione di idonei interventi di protezione;
- **VISTO** : il parere favorevole espresso dal Genio Civile OO.MM. , Sez. III di Palermo con la nota nr. 8110 del 01.08.1996;
- **VISTA** : la nota nr. 6789 del 16.09.1996 con la quale la Soprintendenza per i BB. CC. e AA. Sez. per i Beni Paesistici di Agrigento ha esitato favorevolmente il progetto di che trattasi;
- **VISTA** : la nota prot. nr. 45386 del 14.10.1996 del Comune di Licata;
- **VISTO** : il foglio nr. 14/6531/dem. del 17.03.1997 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- **VISTA** : la nota prot. nr. 27755 in data 30.06.1997 del Comune di Licata dalla quale risulta che sono state rispettate e garantite tutte le condizioni dettate dai competenti Enti;
- **ACCERTATA** : la realizzazione delle opere di protezione sopracitate;
- **ATTESA** : la necessità di restituire alla pubblica fruizione determinati tratti di spiaggia;
- **CONSIDERATA** : l'imminenza della stagione turistico - balneare e ritenuto necessario adottare i provvedimenti a tutela dell'incolumità delle persone che fruiscono del pubblico demanio marittimo;

- **RITENUTO** : poter restituire agli usi turistico - balneari parte delle spiagge attualmente precluse;
- **VISTI** : gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima -;

A V V E R T E

**I tratti di costa delle località "Marianello" e "Pisciotta" del
Comune di Licata come evidenziati nell'allegata
aereofotogrammetria sono interessati da fenomeni di instabilità
- frane e smottamenti - e costituiscono potenziale pericolo per la
pubblica incolumità**

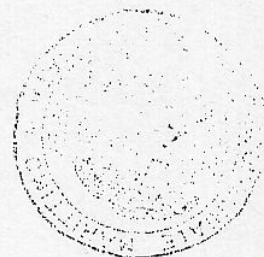
articolo 1

Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, è interdetto il transito e la sosta a persone e/o veicoli nelle zone demaniali marittime ricadenti nella fascia costiera del Comune di Licata riportate nell'allegata aereofotogrammetria che è parte integrante della presente ordinanza:

- a. - Spiaggia di "MARIANELLO" - ad Ovest del Porto di Licata - interdetta per una fascia di 30 metri (tratto Y-Z dello stralcio aereofotogrammetrico), a partire dal piede del versante del costone roccioso. Nei rimanenti tratti X-Y e Z-T è interdetta una fascia di 20 metri dal piede del versante stesso.
- b. - Località "PISCIOTTO" - interdetta per una fascia di 10 metri lungo il tratto A - B, a partire dal piede del versante. E' altresì interdetta una fascia di 10 metri, a partire dal piede del versante, fino in corrispondenza del limite superiore della seconda barriera (tratto C - E). Il tratto tratto E - D è totalmente interdetto.

articolo 2

Il Comune di Licata provvederà ad interdire le spiagge interessate dai sopradescritti fenomeni di instabilità mediante posizionamento in sito di idonee reti di perimetrazione e alla realizzazione di idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente ordinanza che sarà collocata nei punti più opportuni (vie di accesso alle spiagge, zone sopraelevate esposte alla vista dei bagnanti, etc.) .



articolo 3

Il Comune di Licata è incaricato di eseguire periodici accertamenti allo scopo di controllare l'evoluzione geomorfologica delle aree interessate, comunicando tempestivamente a questo Ufficio Circondariale Marittimo, ogni eventuale anomalia riscontrata.

articolo 4

La violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, sarà punita ai sensi dell' art. 1174 del Codice della Navigazione.

articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze citate in premessa.

articolo 6

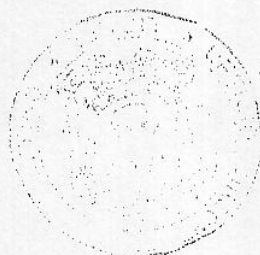
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Licata, 30.06.1997



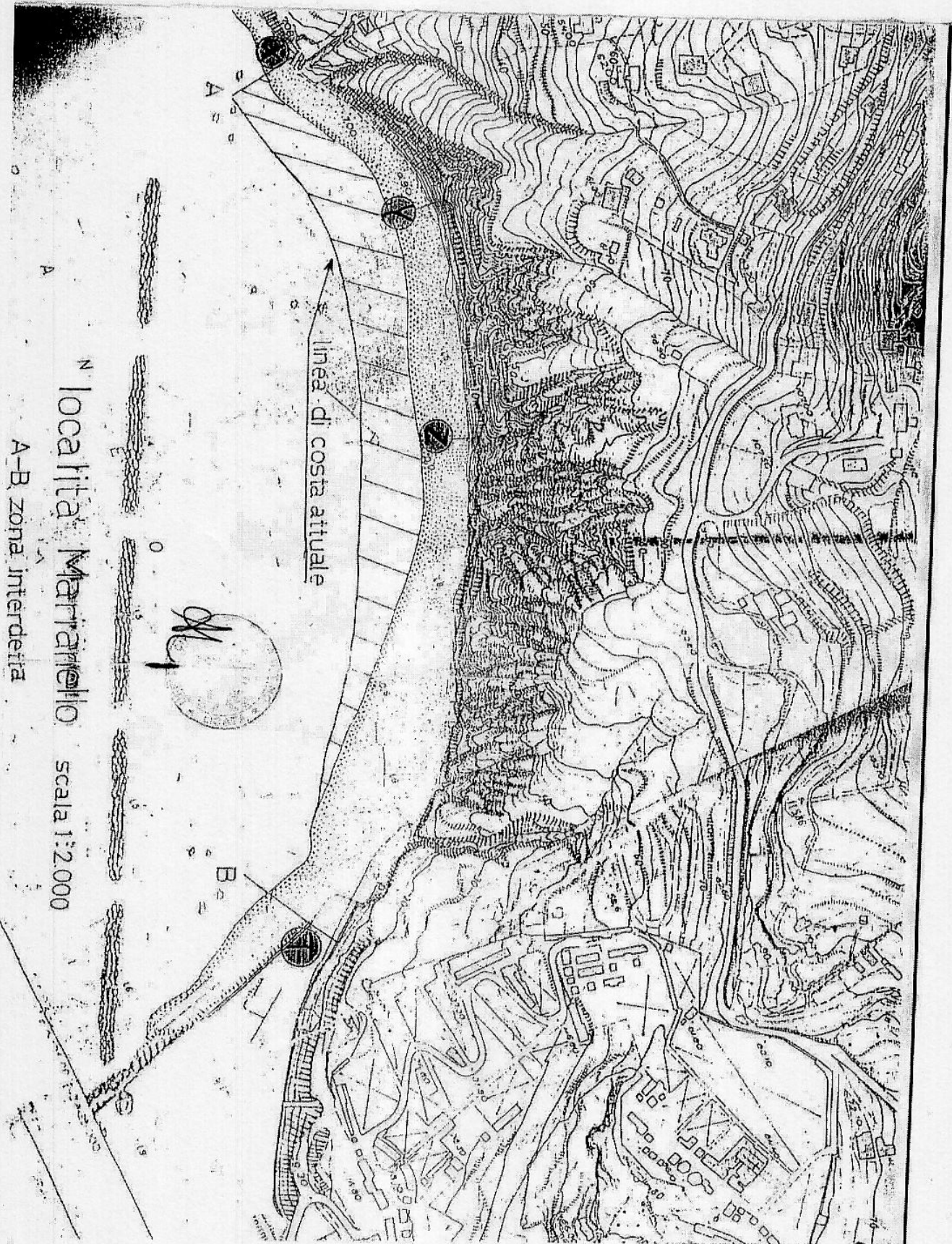
IL COMANDANTE
T.V. (CP) **ARELIO CALIGIORE**

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LICATA
LA PRESENTE ORDINANZA E' CONFERITA ALL'ORIGINALE
CONFESSIONE
L. 30 GIU. 1997



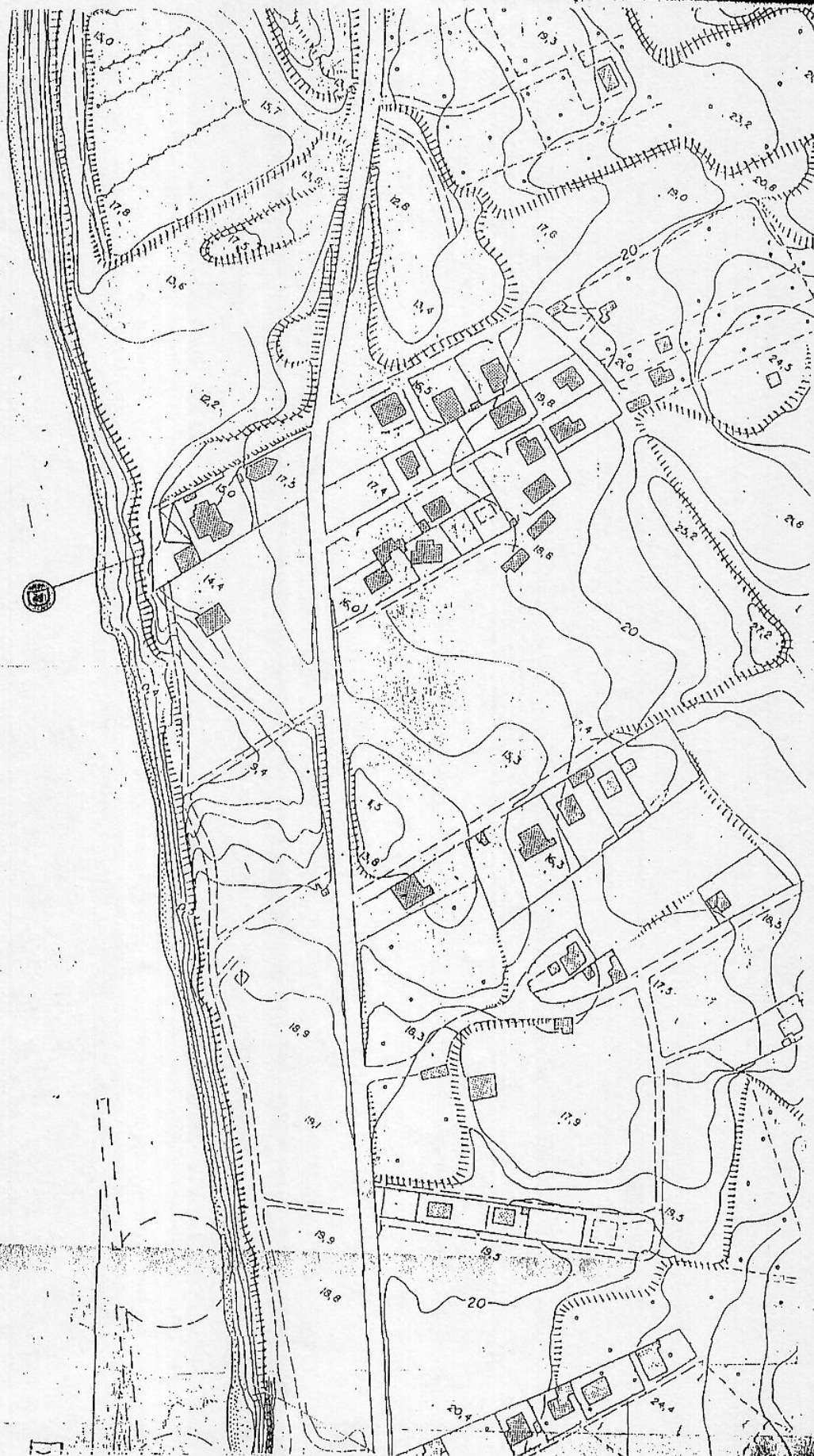
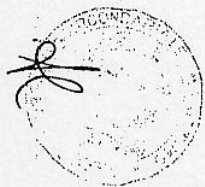
ANGELO SASSOTTO

PER.
I

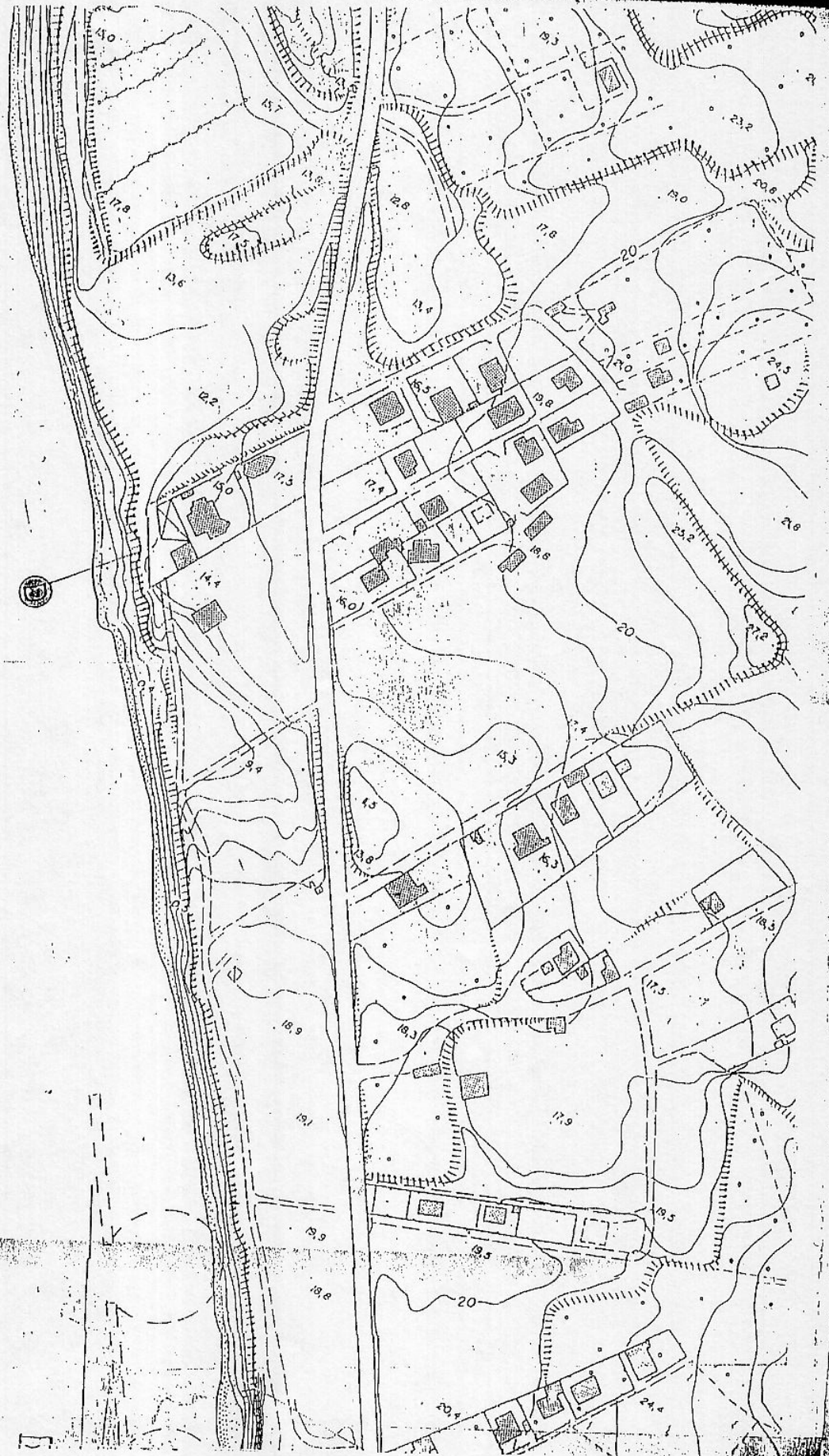
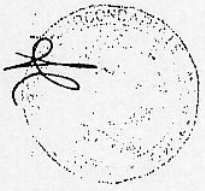


N
località Marianello
A-B zona interdita
scala 1:2.000

E
R
R
A
N
E
O



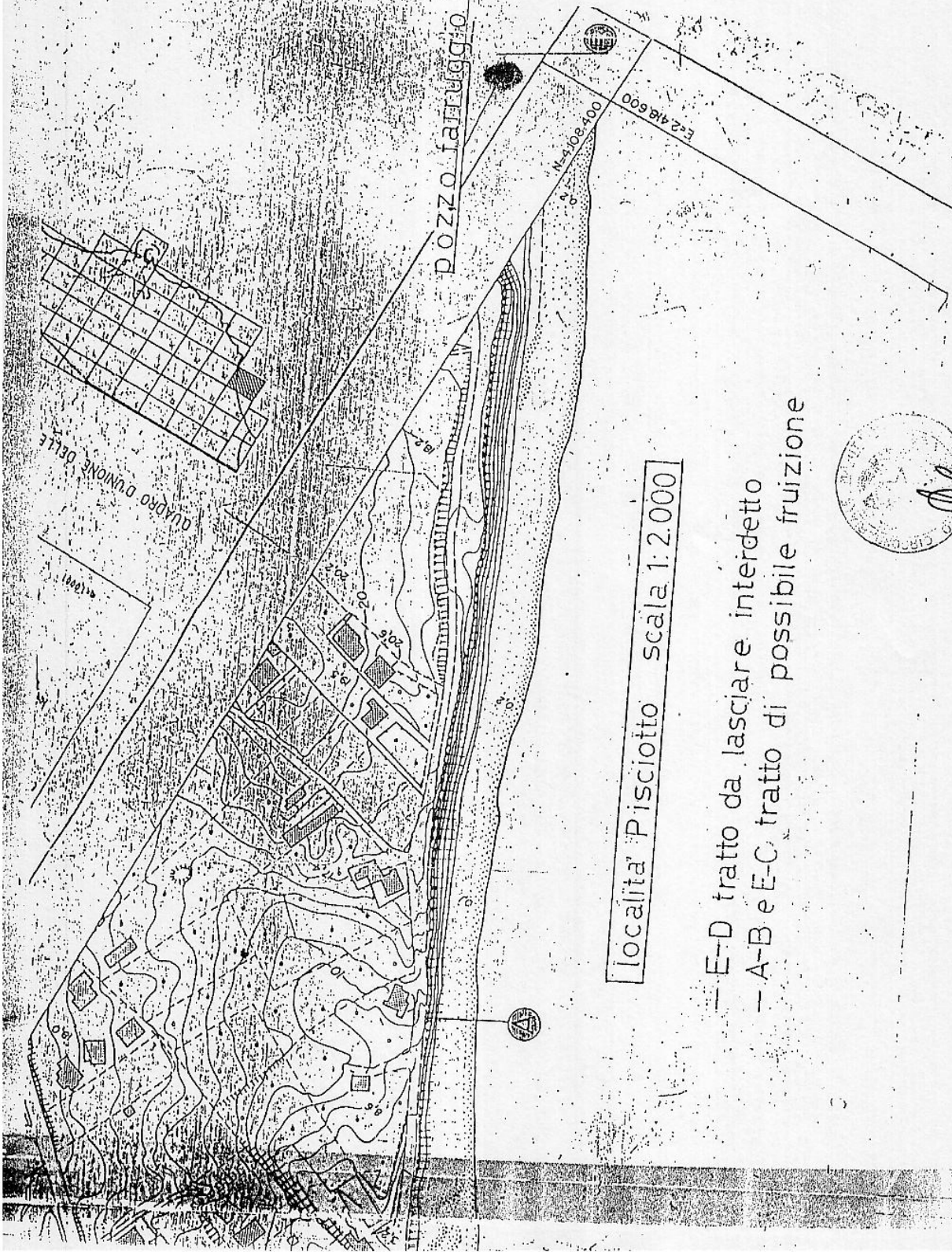
E
R
R
A
N
E
O



EDITE R



2.206



località Pisciotto scala 1:2.000

- E-D tratto da lasciare interdetto
- A-B e E-C tratto di possibile fruizione